

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Settentrionale
Porti di Venezia e Chioggia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RICONOSCIMENTO ECONOMICO, SUPERMINIMO E ASSEGNO AD PERSONAM AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE

Venezia, ottobre 2026

Sommario

Sommario 2
ARTICOLO 1. Principi generali 3
ARTICOLO 2. Oggetto e ambito di applicazione 3
ARTICOLO 3. Definizioni e requisiti 4
ARTICOLO 4. Procedura di attribuzione e Commissione di Valutazione 5
ARTICOLO 5. Criteri e modalità di assegnazione degli ulteriori elementi della retribuzione riconoscibili in costanza di rapporto 6
ARTICOLO 6. Termini e condizioni dell'elemento economico accessorio 7
ARTICOLO 7. Norma transitoria ed entrata in vigore 8

ARTICOLO 1. Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento e le modalità di assegnazione di elementi ulteriori alla retribuzione denominati:

a. riconoscimento economico

b. superminimo

c. assegno ad personam

da assegnare al personale non dirigente, assunto con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, della Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (da ora "Autorità") sulla base delle previsioni contenute nel CCNL dei Lavoratori dei Porti;

2. In ossequio al principio generale della trasparenza dell'azione amministrativa della Pubblica Amministrazione e ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 6, comma 5° della Legge 84/1994 che richiama i principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'assegnazione degli elementi accessori alla retribuzione, da parte dell'Autorità, è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione, dei criteri e delle modalità cui questa Amministrazione, con l'adozione del presente regolamento, si attiene.

3. I riconoscimenti economici, i superminimi e gli assegni ad personam possono essere conferiti, solo se compatibili con le risorse disponibili nel bilancio di previsione dell'Autorità e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal CCNL dei Lavoratori dei Porti e dagli accordi integrativi di secondo livello applicati dall'Autorità.

4. Gli elementi ulteriori della retribuzione previsti nel presente regolamento possono essere cumulabili in quanto i requisiti che giustificano l'attribuzione di ognuno degli ulteriori elementi della retribuzione sono fra loro di diversa natura e tipologia, ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Resta fermo che un medesimo requisito non può essere titolo per il riconoscimento di più d'uno degli elementi ulteriori della retribuzione regolati nel presente regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità di assegnazione e la quantificazione per l'erogazione degli ulteriori elementi della retribuzione di cui

all'art. 3 del presente regolamento, configurandosi quale strumento volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità nel processo di valorizzazione delle professionalità interne.

2. Il presente regolamento è finalizzato al riconoscimento e valorizzazione dell'impegno, competenza, responsabilità e autonomia nello svolgimento di specifiche mansioni e/o in relazione a particolari posizioni, incarichi ricoperti e/o per l'alta e consolidata specializzazione conseguita, nonché al miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.

ARTICOLO 3. Definizioni e requisiti

1. Gli ulteriori elementi della retribuzione disciplinati dal presente regolamento sono: il riconoscimento economico, il superminimo individuale e l'assegno ad personam. Ai fini del presente regolamento si intende

a) per "**riconoscimento economico**", l'attribuzione di un corrispettivo "una tantum", così come stabilito dal successivo articolo 4, volto a valorizzare, in costanza di rapporto, un particolare impegno, attività, professionalità o competenza, in relazione a particolari mansioni assegnate;

b) per "**superminimo individuale**", una quota aggiuntiva della retribuzione rispetto al minimo tabellare. Il superminimo è contrattato solo all'atto dell'assunzione. L'importo del superminimo non può essere superiore al 30% del minimo tabellare conglobato di riferimento previsto dal vigente CCNL per livello di appartenenza all'atto del primo inquadramento;

c) per "**assegno ad personam**", l'assegnazione di un elemento aggiuntivo della retribuzione da definire secondo le modalità e criteri stabiliti al successivo art. 4, volto a valorizzare, in costanza di rapporto, un particolare impegno, competenza, responsabilità ed autonomia, in relazione a particolari posizioni, incarichi ricoperti e/o per l'alta e consolidata specializzazione conseguita.

2. Gli assegni ad personam, da riconoscere in relazione a particolari posizioni ovvero per specifici incarichi ricoperti e/o per l'alta e consolidata specializzazione conseguita, possono essere revocati nei casi previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

3. L'attribuzione dell'assegno ad personam e del riconoscimento economico valorizza, nel rispetto delle mansioni previste dal livello di inquadramento contrattuale, l'apporto del personale anche caratterizzato:
a) dalla responsabilità di partecipare alla gestione di processi decisionali e/o procedimenti nell'ambito delle attività e/o delle strategie dell'Amministrazione e/o
b) dall'acquisizione di consolidate specializzazioni per Ia soluzione di problematiche interdisciplinari e/o
c) dallo svolgimento di compiti di coordinamento e/o controllo di Unità/funzioni organizzative, attuati con carattere di continuità e con autonomia decisionale con conseguente assunzione della responsabilità per il funzionamento, l'attuazione e lo sviluppo degli obiettivi dell'Ente.

ARTICOLO 4. Procedura di attribuzione e Commissione di Valutazione

1. La Procedura di attribuzione del riconoscimento economico (una tantum) e dell'assegno ad personam è avviata dal Presidente. Il Presidente, sentiti i Direttori e/o Responsabili delle strutture organizzative interessate, individua i potenziali beneficiari delle attribuzioni riconoscibili in costanza di rapporto di cui all'art. 4 del presente regolamento alla luce dei criteri di cui all'art. 5 e della retribuzione complessiva. Il Presidente trasmette all'Area Risorse Umane l'elenco dei potenziali beneficiari, con relativa motivazione individuale nonché con proposta per ciascuno della fascia economica di attribuzione.

2. L'Area Risorse Umane svolge l'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica dei requisiti oggettivi di erogabilità del riconoscimento economico e/o dell'assegno ad personam al personale interessato e svolge i compiti di segreteria della Commissione di Valutazione.

3. La Commissione di Valutazione è composta dal Segretario Generale, dal Responsabile della Struttura Tecnica di Presidenza e da un Dirigente in servizio presso l'Amministrazione di volta in volta individuato. In caso di impossibilità e/o incompatibilità di un componente della Commissione (ad esclusione del Segretario Generale), un altro Dirigente svolge la funzione di componente supplente.

4. La Commissione, verificata la sussistenza dei criteri di cui all'art. 5 e la correttezza e completezza dell'istruttoria e della procedura, assegna il riconoscimento economico in una delle fasce indicate.

5. Al fine di rispettare la compatibilità finanziaria degli impegni di spesa assunti nel Bilancio di Previsione, il riconoscimento economico e l'assegno ad personam

saranno erogati, nei limiti delle somme disponibili, previo visto di conformità economico-finanziaria da parte del Direttore Amministrazione e Finanza.

ARTICOLO 5. Criteri e modalità di assegnazione degli ulteriori elementi della retribuzione riconoscibili in costanza di rapporto

1. La Commissione di Valutazione di cui all'art. 4 per l'assegnazione **dell'assegno ad personam** e del **riconoscimento economico**, valuta le mansioni e/o gli incarichi assegnati o da assegnare al personale interessato considerata la struttura organizzativa vigente. A tal fine, nell'ambito delle fattispecie indicate all'art. 3, comma 3 punti a), b) e c), sono tenuti in considerazione i seguenti criteri:

a) risorse umane assegnate per lo svolgimento delle mansioni e/o dell'incarico (solo per Quadri responsabili di area);

b) responsabilità (ad es. relazionali interne e/o esterne connesse allo svolgimento delle mansioni e/o dell'incarico);

c) competenza (ad es. competenze tecniche e professionali);

d) impegno (ad es. esecuzione e adempimento obblighi contrattuali con l'esterno);

e) autonomia (ad es. adempimento delle mansioni/incarico senza supporto del team o dei superiori);

f) strategicità del compito o dell'incarico attribuito (solo per l'assegno ad personam).

Nella valutazione la Commissione tiene conto anche dell'anzianità di servizio nel ruolo attualmente ricoperto dal personale.

2. Per l'attribuzione degli assegni ad personam sono individuate le seguenti fasce

a) Per i dipendenti con qualifica di **Quadro A** e **Quadro B (Responsabili di Area)**

Prima Fascia	350,00 € mensili
Seconda Fascia	600,00 € mensili
Terza Fascia	1.000,00 € mensili

b) Per **gli altri dipendenti**:

Prima Fascia	150,00 € mensili
Seconda Fascia	250,00 € mensili
Terza Fascia	350,00 € mensili

L'accesso alla fascia successiva rispetto a quella di prima attribuzione comporta l'assorbimento dell'assegno ad personam già goduto.

Il riconoscimento di assegno di seconda o terza fascia comporta l'assorbimento dell'eventuale assegno ad personam già goduto dal dipendente.

3. Per l'assegnazione del riconoscimento economico (una tantum) sono individuate le seguenti fasce:

Prima Fascia	500,00 €
Seconda Fascia	1.000,00 €
Terza Fascia	2.000,00 €

4. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 precedenti non possono essere disposte per il personale che, nei due anni precedenti alla potenziale erogazione, abbia subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale.

5. Le erogazioni di cui ai commi 2 e 3 precedenti possono essere disposte solo per il personale che ha conseguito un punteggio ai sensi del sistema di valutazione della performance *pro tempore* vigente nei due anni precedenti pari o superiore all'85%.

ARTICOLO 6. Termini e condizioni degli elementi ulteriori della retribuzione

1. Il riconoscimento dell'assegno ad personam può essere revocato dall'Autorità in caso di mutamento sostanziale delle mansioni e/o modifica della posizione e/o cessazione dell'incarico in relazione al quale il riconoscimento dell'assegno era stato conferito. La revoca è efficace dal momento in cui è determinata

dall'Autorità ed è efficace solo per il tempo successivo alla determinazione, ancorché il mutamento che giustifica la revoca sia avvenuto precedentemente.

2. Il presente regolamento non limita le prerogative dell'Autorità in punto di riconoscimento di ulteriori elementi accessori della retribuzione, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle previsioni di legge e di CCNL.

ARTICOLO 7. Norma transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente dell'Autorità che lo adotta.
2. Gli elementi economici ulteriori/accessori erogati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, saranno oggetto di valutazione da parte dell'Autorità, volta a verificare la permanenza dei requisiti che ne avevano determinato l'attribuzione o disporne la revoca ai sensi di legge.
3. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni altro provvedimento incompatibile con le disposizioni in esso contenute.
4. Per il personale inquadrato ai livelli inferiori al primo del CCNL dei Lavoratori dei Porti il presente Regolamento sarà efficace successivamente all'eventuale stipula del contratto aziendale che ne preveda e regoli l'applicazione.